


ACCORDO QUADRO

L'anno 2014 il giorno 16 del mese di Gennaio a Bologna presso la sede del Sindacato Intercategoriale Cobas Via Saffi 30, sono presenti:

- H C S S.C.ar.l. già LORD S.C.p.A. in persona del suo Amministratore Unico *pro tempore* Santo MARRA;
- Claudio PANTALEO nella qualità di consulente e Responsabile delle Relazioni Sindacali di H C S S.C.ar.l. e della maggioranza delle società a quest'ultimo consorziate;
- Sindacato Intercategoriale COBAS, di seguito S.I. COBAS, rappresentato da Aldo MILANI nella qualità di Coordinatore Nazionale;
- Le RR.SS.AA. delle società consorziate H C S con maggioranza di iscritti al S.I. COBAS operanti nel territorio dell'Emilia Romagna.

Si premette che:

- 1) Dal 2012 l'organizzazione sindacale S.I. COBAS annovera tra i propri iscritti la quasi totalità dei soci lavoratori alle dipendenze di alcune società cooperative consorziate al **Consorzio HCS** operanti nel settore della corrieristica;
- 2) Con accordi separatamente sottoscritti nel 2012 le società cooperative, riconoscendo l'organizzazione quale **sindacato numericamente rappresentativo** della categoria di lavoratori impiegati in tale settore, si sono impegnate ad applicare pienamente il CCNL del settore della logistica e movimentazione merci e contemporaneamente è stato aperto un tavolo tecnico per il confronto continuo mediante le Relazioni Sindacali che ha portato ad un miglioramento dei rapporti tra il personale operativo e la dirigenza delle stesse società con lo spirito di perseguire la strada del dialogo e del confronto con correttezza e buona fede;
- 3) Al fine di consolidare tale rapporto e far sì che dette relazioni sindacali vengano omologate quale rapporto preferenziale che possa costituire una garanzia di affidabilità e stabilità degli accordi sottoscritti, con la garanzia che per qualsiasi eventuale divergenza dovesse insorgere tra le parti in relazione all'applicazione degli accordi o della loro interpretazione verrà perseguita la strada del dialogo e del confronto e qualora tra le parti non si trovasse un accordo verrà aperto lo stato di agitazione;
- 4) Pertanto, a fronte di un efficientamento degli appalti in cui opera, il consorzio si impegna ad estendere a tutte le società consorziate al **Consorzio H C S S.C.ar.l.** il presente



ACCORDO QUADRO valido su tutto il territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana, Triveneto e Lombardia.

Ciò premesso le parti convengono quanto segue:

- a) Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente accordo;
- b) Le parti si danno atto che le consorziate H C S, che hanno già sottoscritto accordi con il S.I. Cobas, applicano il CCNL Logistica e distribuzione merci al 100% e tutto il personale risulta inquadrato all'attuale data, in funzione delle mansioni svolte, al corrispondente livello contrattuale;
- c) Il S.I. **COBAS** si impegna in ogni caso a non attuare in alcun modo **scioperi** o altre forme di protesta presso gli impianti delle consorziate al momento di un **confronto** tra le parti;
- d) Il **Consorzio H C S** si impegna a far sottoscrivere a tutte le sue consorziate attuali e future l'impegno a condividere quanto stabilito con il presente accordo;
- e) Il **Consorzio H C S** si impegna a far applicare alle sue consorziate il CCNL della Logistica e distribuzione merci rispettando al 100% quanto previsto dallo stesso e nel rispetto degli accordi già sottoscritti con alcune consorziate, a tal fine **H C S** dichiara di fare come propri detti accordi, e a riconoscere il **S.I. COBAS**, in caso di iscritti tra i lavoratori, quale sindacato e pertanto anche le loro **RR.SS.AA.**

Pertanto dopo un sereno confronto le parti concordano quanto appresso:

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

1) A far data dal **01/01/2014** a tutti i lavoratori delle cooperative consorziate a H C S verrà corrisposto un **ticket presenza** del valore di **euro 3,00** (€ tre/00) fino al **30/04/2014** e del valore di **euro 5,29** (€ cinque virgola 29 centesimi) dal **1° maggio in poi**. Il predetto ticket potrà essere fisico, mediante consegna unitamente alla busta paga, o inserito tra le voci non tassate della busta paga mensile e maturerà per ogni giornata di presenza ed almeno 4 ore di lavoro prestatato.

2) Verrà riconosciuta ai lavoratori l'integrazione della indennità di malattia nel modo seguente:


- dal 01/04/2014 giorni di carenza malattia (primi tre giorni) pagati al 100%
- dal 01/04/2014 integrazione indennità di malattia INPS (del 4° giorno in poi) fino al raggiungimento del 100%

Il predetto sistema terrà conto degli eventi nel corso di ogni bimestre, gennaio/febbraio, marzo/aprile e così di seguito, stabilendo che verrà indennizzato un solo evento per bimestre intendendosi che in caso di prosecuzione o ricaduta relativa al primo evento verrà indennizzata con l'integrazione al 100% mentre nel caso di due eventi distinti nell'arco del bimestre il secondo evento verrà indennizzato con la sola parte a carico dell'INPS.

Restano escluse:

- Malattie comunicate in prosecuzione di fruizione periodo di ferie nel paese di origine, verrà riconosciuta solo in caso di ricoveri giustificati da certificati medici rilasciati dalla struttura ospedaliera e regolarmente tradotti nei modi di legge.

3) Dal 01/01/2014 verrà riconosciuta ai lavoratori l'integrazione dell'indennità infortunio con le modalità previste dalla malattia. In caso un evento avviato come infortunio dovesse essere



IN OGNI CASO VERAA' TENUITA IN CONSIDERAZIONE L'INDENNITA'
DI SERVIZIO NEL BISETTIMANALE

successivamente dichiarato di competenza INPS e trattato come malattia si dovrà tener conto di eventuali altri eventi nel bimestre e potranno essere conguagliati su base semestrale.

4)Le integrazioni previste ai punti 2) e 3) entreranno in vigore alle predette date in base a quanto indicato nelle premesse e quindi a fronte della razionalizzazione ed efficientamento della produttività degli impianti. In particolare l'impianto TNT G.E. di Bologna evidenzia un esubero di 30 u.l. che saranno ricollocati dal Consorzio HCS in altri appalti. I protocolli previsti ai punti 2) e 3) sono da intendere in fase sperimentale e saranno oggetto di verifica entro il 31/12/2014.

5)Al fine di scongiurare l'utilizzo di cooperative di supporto esterne le parti si impegnano ad istituire una **squadra di reperibilità**, prevista dal CCNL, composta da 5/10 unità, a seconda della dimensione dell'appalto, a rotazione a cui verrà corrisposta una **indennità di reperibilità** pari a 10 euro giornaliera.

Per il funzionamento della squadra verrà redatto un apposito regolamento a cura della cooperativa che sarà sottoposto all'approvazione del Consorzio e dell'O.S.. Ai lavoratori utilizzati in turni spezzati con pausa superiore a 180 minuti verrà corrisposta una indennità di disagio giornaliera pari a 10 euro per ogni giornata di lavoro.

6)I lavoratori stranieri che avanzano richiesta di ferie unitamente alla fruizione di permessi ed aspettativa non retribuita per potersi recare nel proprio paese di origine, dovranno preventivamente concordare con la direzione operativa della cooperativa la possibilità di usufruire dell'intero periodo di ferie maturato secondo un piano concordato tra le parti all'inizio di ogni anno solare, In ogni caso per periodi di assenza superiori a 60 giorni dovrà essere preventivamente concordata la data di inizio e di fine.

~~Pertanto, al di fuori di tali circostanze, chiunque non verrà trovato al proprio posto di lavoro sarà oggetto di contestazione disciplinare ai sensi di legge.~~

7)Le parti si impegnano a rispettare i sottoelencati punti:

- a) A fronte di un efficientamento degli appalti ed un aumento della produttività il Consorzio e le consorziate si renderanno disponibili ad applicare un premio collettivo nei confronti dei lavoratori nell'ambito di un normale e civile rapporto sindacale che non pregiudichi la continuità operativa;
- b) Ai fini dell'organizzazione del lavoro viene ribadito il concetto che la stesso rientra nelle scelte aziendali e pertanto nessuna ingerenza sarà ammessa da parte delle R.S.A. o dei lavoratori più in generale;
- c) Fermo restando la facoltà della direzione delle singole consorziate di elargire premi collettivi o quant'altro al personale, verranno definiti, per ogni impianto produttivo, degli **standard produttivi** che contribuiranno alla determinazioni di tali premi per produttività che potranno essere corrisposti in denaro o natura su base mensile o trimestrale ai lavoratori
- d) In ordine alla gestione degli addebiti per disguidi, danni e penali le parti si impegnano a incontrarsi periodicamente per una verifica al fine di applicare procedure correttive per arginare o eliminare il problema.
- e) Il presente accordo, sottoscritto da tutte le parti, dovrà essere divulgato dalle RR.SS.AA. presso gli impianti produttivi di appartenenza e sarà applicato con effetto immediato.

8)Le parti concordano che dopo l'efficientamento si rincontreranno per definire l'assetto operativo degli appalti.

Del chè il presente verbale così sottoscritto.

H C S S.C.a r.l.

CLAUDIO PANTALEO

S.I. COBAS - ALDO MILANI



R.S.A. COOPERATIVE

Global Service

Italprima

Ergon

~~for n my~~

SEFFIBERTI

~~A~~

~~A~~

~~ASAS~~

~~A~~

~~AS~~

~~A~~

~~A~~

~~CLT~~ TNT BOLOGNA

~~A~~

DAL BOLOGNA

S.D.A. 80

~~A~~

~~A~~

~~AS~~

Belede-Salveta

~~A~~

S.D.A. 80

S.D.A. 80

S.D.A.

S.D.A.

S.D.A.